



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera del registro N. 20 del 28/07/2026

Oggetto:	REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI.
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **17.13** e segg., nella sala delle adunanze Consiliari sita nel Centro Socio Culturale, del Comune suddetto, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione ordinaria, convocata con avviso scritto del 22.07.2026 prot. n.11769, comunicato ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Presente/Assente	Nominativo	Presente/Assente
Rosaria Piscitello	Presente	Concetta Genovese	Assente
Mauro Miceli	Presente	Mario Longo	Presente
Santina Marinaro	Presente	Arcangelo Longo	Assente
Francesca Tudisca	Presente	Arcangelo Serruto	Assente
Vincenzo Matassa	Presente	Tommaso Dipollina	Assente

Assegnati n° 10	Presenti n° 6	In carica n° 10	Assenti n° 4
-----------------	---------------	-----------------	--------------

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Rosaria Piscitello nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna A. Testagrossa, la seduta è pubblica.

Sono presenti: Sindaco Tudisca - Ass.re Scattareggia - Ass.re Marguglio.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Matassa Vincenzo – Tudisca Francesca - Longo Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

La PRESIDENTE comunica che la proposta in questione è stata trasmessa dalla Federazione Provinciale Coldiretti che ha invitato il Consiglio comunale ad adottarla e ha lo scopo di garantire il tracciamento dei prodotti agricoli e alimentari, tutelando il Made in Italy. Non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area contabile dall'oggetto: "REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI".



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 24 del 23/07/2026

Proponente: Presidente del Consiglio - Rosaria Piscitello

OGGETTO:REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI.

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie “della lavorazione economicamente giustificata” ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

PROPONE

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di impegnare il Sindaco affinché:

- si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) – perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;

- intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;

- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.

Il Proponente
Rosaria Piscitello
(Firmato Digitalmente)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

**Il Consigliere Anziano
Mauro Miceli**

**Il Presidente
Rosaria Piscitello**

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **30/07/2026** al **14/08/2026**.

Tusa, li 30/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03.12.1991 n. 44;
- ☒ Diverrà esecutiva il **09/08/2026** decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Tusa, li 30/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mauro MICELI in data 30/07/2026
Rosaria Piscitello in data 30/07/2026
Anna Angela Testagrossa in data 30/07/2026